



**Corte Costituzionale  
Ufficio Stampa**

**Sulle cosiddette “Presidenze brevi” della Corte costituzionale**

Con riferimento a recenti articoli di stampa, è necessario rettificare alcune gravi inesattezze riguardanti la Corte costituzionale in cui essi sono incorsi.

In primo luogo, l'art. 135 Cost. – contrariamente a quanto affermato – stabilisce che il triennio della carica di Presidente della Corte costituzionale costituisce solo la durata massima, sia pure rinnovabile, della carica e non quella minima. Con questa disposizione, infatti, la Costituzione si è limitata a precisare che la suddetta previsione triennale non può mai avere l'effetto di prorogare la durata novennale della carica del giudice costituzionale; e ciò sia nel caso di prima elezione del Presidente sia in quello di sua rielezione («in ogni caso», come si esprime l'art. 135). Non si tratta, dunque, di una «sconfitta» della lettera della Costituzione ad opera della «prassi» né, tantomeno, di un «malvezzo» o di un «andazzo» (come asserito nei menzionati servizi giornalistici), ma di una interpretazione imposta dalla formulazione testuale del suddetto art. 135 Cost., nel pieno rispetto del principio di collegialità della Corte.

In secondo luogo, la durata in carica del Presidente della Corte costituzionale per meno di tre anni non comporta alcun aggravio di costi per lo Stato rispetto a quelli relativi a durate pari o superiori a tre anni. Infatti l'indennità di funzione presidenziale (denominata «di rappresentanza»), prevista dal primo comma dell'art. 12 della legge n. 87 del 1953, comporta vantaggi pensionistici (comunque assai modesti) solo nell'ipotesi in cui la stessa indennità sia goduta almeno per un intero anno solare. Ne consegue che la durata infrannuale della presidenza comporta non un aumento (come paventato negli articoli di stampa), ma una sicura diminuzione di costi per lo Stato.

In terzo luogo, va sottolineato che la carica di Vicepresidente non attribuisce alcun vantaggio economico, retributivo o pensionistico, per chi la ricopre.

In quarto luogo, infine, è erronea l'affermazione secondo cui ai giudici costituzionali cessati dalla carica è concessa «l'auto blu a vita». Dovrebbe essere noto, infatti, che la Corte costituzionale – nell'ambito delle restrizioni di spesa che hanno interessato tutte le amministrazioni pubbliche – ha modificato, nella sua autonomia, sin dal settembre 2011 l'art. 7 delle proprie «Norme sull'uso delle autovetture», stabilendo tra l'altro che ai giudici costituzionali cessati dalla carica è conservata l'assegnazione temporanea di una autovettura e di un autista solo per la durata di dodici mesi dalla scadenza.

Tali informazioni sono state del resto già fornite dal Presidente della Corte Franco Gallo e dai Vicepresidenti Luigi Mazzella e Gaetano Silvestri in occasione del loro incontro con la stampa dello scorso 29 gennaio.

*dal Palazzo della Consulta, 5 febbraio 2013*